

F.A.Q. Frequently Asked Questions

Procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 101, comma 6 terzo periodo, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del terzo settore Ambito territoriale: Sardegna

Domande pervenute da un ente del territorio della Sardegna;
ultimo aggiornamento delle risposte: 9 giugno 2022

Richiesta di chiarimento n. 1: Considerata l'incertezza derivante dall'uso dell'avverbio "inoltre" nell'art. 1 comma 3, si chiede di confermare che il progetto di gestione di cui all'art. 1 comma 2 è lo stesso progetto di gestione di cui all'art. 1 comma 3.

Sì, si conferma che il progetto di gestione cui si riferisce l'art. 1, sia nel comma 2 sia nel comma 3, è il medesimo.

Richiesta di chiarimento n. 2: In riferimento all'art. 2 comma 1 lett. b), si chiede di confermare che il Notaio debba autenticare l'estratto del Libro soci e non il Libro Soci.

Sì, si conferma che il notaio deve autenticare l'estratto del libro degli associati e non il libro degli associati. L'estratto deve contenere l'elenco nominativo di ciascun socio iscritto alla data di presentazione della candidatura, così come indicato anche nell'Allegato 1.E Base sociale, a pag. 21 della *Procedura*.

Richiesta di chiarimento n. 3: In riferimento all'art. 2 comma 1 lett. b), in relazione alla qualifica di ETS di "ciascun associato"; si chiede di chiarire se, per minor aggravio amministrativo, l'autorità competente possa rilasciare una unica attestazione/certificazione, in unico documento, riferita a più soci specificamente indicati.

In conformità di quanto già richiesto dall'ONC in precedenti procedure di accreditamento, si conferma che per ciascun associato è necessario allegare una certificazione, rilasciata dall'autorità competente, di iscrizione al registro previsto dalla normativa vigente.

Richiesta di chiarimento n. 4: In riferimento all'art. 2 comma 1 lett. c), si chiede di precisare se:

a) sia idoneo un verbale assembleare di approvazione dello statuto del soggetto candidato, sottoscritto di pugno dai rappresentanti di tutte le associazioni socie, e il relativo statuto (reso conforme ai requisiti previsti dall'art. 61, comma 1 lett. a-m del Codice del Terzo Settore), che siano entrambi in forma di scrittura privata non notarile (in quanto antecedenti all'acquisizione della personalità giuridica del soggetto candidato e all'entrata in vigore del RUNTS), ma che siano stati comunque registrati presso l'Agenzia delle Entrate e lo statuto comunque ricevuto da Notaio a mezzo atto pubblico con apposito

Repertorio, Raccolta e registrazione anche ai fini del procedimento di acquisizione della personalità giuridica;

b) (*in alternativa*) il soggetto candidato debba convocare apposita assemblea dei soci, avanti a Notaio, per ratificare a mezzo atto pubblico il testo dello statuto già approvato (e già conforme ai requisiti previsti dall'art. 61, comma 1 lett. a-m del Codice del Terzo Settore), senza apportarvi alcuna modifica.

L'art. 2, c. 1, lett. c), della *Procedura* e l'Allegato 4 prevedono l'invio della seguente documentazione:

- Allegato 4.A: lo statuto dell'ente candidato, conforme all'art. 61, c. 1, lett. a) - m) del Codice del Terzo settore;
- Allegato 4.B: il verbale dell'assemblea degli associati, nella quale è stato adottato lo statuto, redatto per atto pubblico dal notaio;
- Allegato 4.C: la documentazione allegata al suddetto verbale, correlata all'approvazione dello statuto, ovvero (1) il testo dello statuto, (2) l'elenco degli aventi diritto a partecipare al momento della convocazione e (3) l'elenco dei partecipanti effettivi;
- Allegato 4.D: l'atto costitutivo dell'ente candidato.

Non soddisfa tale richiesta uno statuto adottato in forma di scrittura privata «non notarile» (come scrive la nota), ancorché registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ricevuto da Notaio (in tal caso, l'atto pubblico attesta solo l'avvenuta ricezione).

La richiesta è infatti preordinata ad assicurare che l'ONC possa valutare uno statuto il cui testo e le cui circostanze di approvazione siano attestate da un atto pubblico redatto dal Notaio, il quale abbia effettivamente verbalizzato l'assemblea straordinaria di adozione dello statuto.

Spetta a ciascun ente candidato individuare le modalità per assicurare il rispetto di tale prescrizione.

Richiesta di chiarimento n. 5: In riferimento all'art. 3 comma 1 e all'art. 6 comma 1, si chiede come l'ente accreditatore intenda garantire il rispetto del principio di segretezza e di inviolabilità delle offerte/candidature nelle varie fasi della procedura, posto che l'invio esclusivamente a mezzo p.e.c. delle candidature e dei progetti di gestione potrebbe, in base a giurisprudenza amministrativa, ritenersi non sufficiente al fine di evitare rischi anche meramente potenziali di condizionamento nella valutazione o nella fissazione di eventuali criteri di "attuazione della tabella".

L'ONC, nell'esercizio della propria attività istituzionale di accreditamento dei CSV, assicura il rispetto di tutte le condizioni atte a garantire che i criteri di valutazione applicati siano "obiettivi ed imparziali", nell'ambito di "procedure pubbliche e trasparenti" (art. 64, c. 5, CTS), come previsto dall'art. 7, c. 4 e dall'art. 11 della *Procedura*.

In merito all'*iter* istruttorio, si specifica in particolare quanto segue:

- a) la nomina della commissione avverrà successivamente al deposito delle candidature, e prima dell'apertura delle medesime;
- b) la commissione avrà accesso alla sola parte identificativa della candidatura, al fine di "*dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi con gli enti candidati*". Si sottolinea che l'art. 5, c. 3 della *Procedura* impone che la commissione accerti tali situazioni "prima di qualsiasi decisione";

FONDAZIONE ONC - Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato
Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - Tel. 06 40412530 - C.F. 97975400587
segreteria generale@fondazioneonc.org - www.fondazioneonc.org

- c) l'accertamento dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, da parte della commissione, non prevedrà l'accesso ai progetti di gestione, i quali saranno inaccessibili sia alla commissione sia ai membri dell'ONC o dell'OTC;
- d) la commissione, espletato quanto previsto dall'art. 5, e prima dell'esame dei singoli progetti di gestione, propone all'ONC le modalità di attuazione dei criteri di valutazione della tabella. L'ONC, valutata la proposta e sentito il parere dell'OTC, delibera le modalità di attuazione dei criteri. Tale deliberazione avviene senza aver preso visione dei singoli progetti di gestione;
- e) i punteggi saranno assegnati separatamente dai commissari e poi successivamente sommati.

Richiesta di chiarimento n. 6: In riferimento all'art. 8 comma 2, si chiede di precisare le specifiche cause e fattispecie per le quali al soggetto ammesso e valutato come primo in graduatoria potrà essere negato l'accreditamento (con conseguente accreditamento dell'ente in posizione successiva), e all'esito di quali verifiche e procedure.

All'art. 8, c. 2, della *Procedura* la locuzione *per qualsiasi ragione* sta ad indicare tutti i casi in cui il candidato non risulti accreditabile sulla base della legge o della *Procedura*. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, nel caso in cui il candidato selezionato perda la qualifica di ente del Terzo settore o delibere lo scioglimento o la trasformazione; oppure, nel caso in cui l'ente candidato rinunci all'accreditamento; nel caso di perdita della personalità giuridica. Un caso specifico di impossibilità di accreditamento è rappresentato dall'art. 10, c. 3 della *Procedura* (sul quale si veda la risposta n. 7). È quindi impossibile una definizione aprioristica. Le verifiche per valutare la sussistenza dei requisiti richiesti saranno espletate dall'ONC.

Richiesta di chiarimento n. 7: In riferimento all'art. 10, si chiede di fornire chiarimenti sul contenuto e rapporto degli obblighi di restituzione previsti al comma 1 e al comma 3, che non risultano comprensibili. In particolare si chiede:

- a) quale sia il soggetto o i soggetti sui cui grava l'obbligo di restituzione delle risorse economiche del FUN ai sensi del comma 1;
- b) in relazione al comma 3, quali siano i "termini indicati nella presente disposizione" e quale sia la "comunicazione dell'ONC" a partire dalla quale tali termini iniziano a decorrere;
- c) se per "comunicazione dell'ONC" si intenda una comunicazione successiva alla pubblicazione della procedura o anche antecedente. In questo secondo caso (comunicazione antecedente), ove in detta comunicazione ONC abbia specificato che la devoluzione del patrimonio residuo debba avvenire entro 120 giorni dalla data di decorrenza dell'accreditamento di altro soggetto, quale effetto comporti sulla decorrenza di detto termine la circostanza dell'avvenuto annullamento in autotutela di detto accreditamento.

L'art. 10 della *Procedura* disciplina la devoluzione del patrimonio FUN (risorse economiche e beni) da parte dell'ente candidato che in precedenza abbia gestito, a qualsiasi titolo, le risorse del FUN (inclusi i residui di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991) per la Regione Sardegna.

Il comma 1 dell'art. 10 della *Procedura*, attiene al versamento delle risorse economiche del FUN all'ONC, ai sensi dell'art. 63, c. 4 del Codice del Terzo settore:

«In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN».

Il comma 2 dell'art. 10 della *Procedura* attiene ai beni acquisiti con le risorse del FUN, ai sensi dell'art. 63, c. 5 del Codice del Terzo settore:

«In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC».

Il comma 3 dell'art. 10 della *Procedura* specifica la condizione per la quale l'ente candidato sia stato selezionato per l'accreditamento e, al contempo, si trovi nella condizione di dover adempiere all'art. 63, commi 4 e 5 del Codice del Terzo settore, in quanto ente gestore, a qualsiasi titolo, delle risorse del FUN sia al momento in cui sia stato selezionato l'ente da accreditare, sia in passato e che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al citato art. 63, commi 4 e 5 del Codice del Terzo settore al momento in cui sia stato selezionato l'ente da accreditare. In tal caso, è condizione necessaria, ai fini dell'accreditamento, aver concluso, correttamente, gli adempimenti previsti dall'art. 63, commi 4 e 5 del CTS, sopra richiamati; ciò a tutela della correttezza amministrativa e contabile, anche per stabilire correttamente responsabilità, obblighi, diritti e facoltà dei diversi soggetti coinvolti.

I "termini indicati nella presente disposizione" sono quelli di cui all'art. 10, comma 1, della *Procedura*, pertanto:

- il versamento all'ONC delle risorse del FUN deve avvenire entro 120 giorni dalla comunicazione che sarà trasmessa dall'ONC all'ente selezionato per l'accreditamento, dopo che quest'ultimo sia stato individuato;
- il trasferimento dei beni dovrà avvenire in base alle indicazioni dell'ONC, le quali dipenderanno dalla quantità e della tipologia dei beni da trasferire, e che saranno puntualmente comunicate all'ente interessato.

Richiesta di chiarimento n. 8: In riferimento all'Allegato 1.C.1., si chiede di confermare che, nel caso il candidato sia organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale del Volontariato o Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro regionale APS, l'"atto amministrativo" consiste nella determinazione regionale di iscrizione al rispettivo Registro regionale (Volontariato o APS).

Sì, si conferma che, qualora l'ente candidato abbia la qualifica giuridica di Organizzazione di volontariato o di Associazione di promozione sociale, l'atto amministrativo di attribuzione della qualifica di ente del Terzo settore coincide con la determinazione dell'autorità competente di iscrizione al rispettivo registro.